

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Prot. n. 19088

Decreto n. 664

PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA. INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977 N. 2.

"PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE. ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";

RILEVATO che l'art. 4 della suddetta legge prevede che l'elenco delle piante spontanee da considerarsi rare delle quali è vietata la raccolta può essere integrato con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la proposta formulata dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara fin dal 1985 (con nota in data 3 gennaio 1985) per l'inserimento anche del "Limonium" sp. pl. nell'elenco delle specie delle quali è vietata la raccolta;

VISTO il parere espresso dal "Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura" nella sua seduta del 28 gennaio 1985, nel corso della quale è stata evidenziata l'opportunità di una adeguata tutela per evitare la massiccia raccolta di "Limonium sp. pl.", anche in considerazione degli ambiti territoriali limitati in cui la specie si trova a vegetare e la conseguente necessità di salvaguardarla dalle raccolte sconosciute (a fini prettamente commerciali) tuttora in atto;

RILEVATE le sollecitazioni recentemente avanzate da qualificati Istituti Scientifici (Istituti Botanici delle Università di Ferrara e di Bologna) ai fini della tempestiva adozione di opportuni provvedimenti di salvaguardia per il "Limonium Sp. pl.";

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" nella seduta del 3 novembre 1988 ; su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo;

d e c r e t a


ad integrazione dell'elenco di specie di piante spontanee da considerarsi rare delle quali è vietata la raccolta (art. 4 della legge regionale 24.1.1977 n. 2), anche per il "Limonium Sp. pl." è vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo (salvo si tratti di terreno appositamente messo a coltura di "Limonium") la raccolta della pianta o di parti di essa.

Le Amministrazioni provinciali (ed in particolare le Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna e Forlì) ed il Comitato Circondariale di Rimini provvederanno, con la collaborazione dei Comuni, a divulgare opportunamente il divieto di raccolta del "Limonium Sp. pl." predisponendo anche un adeguato servizio di vigilanza e di controllo (specialmente nel periodo della fioritura: settembre) per i territori ove vegeta questa caratteristica pianta alofila, tipica delle aree prossime al litorale.

Nessuna limitazione è invece posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta di piante di "Limonium" appositamente coltivate in specifiche zone umide salmastre.

Gli agenti di polizia giudiziaria (ed in particolare gli agenti del Corpo Forestale dello Stato), gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari, nonché le "Guardie Ecologiche Volontarie" operanti nel territorio regionale, sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto.

Bologna, li **25 SET. 1989**



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SEGRETARIA REGIONALE

Per copia conforme all'originale
del decreto n. 664

Bologna, 2 OTT. 1989



 COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. N. 7216/5447
Controllata senza rilievi nella seduta del

16 OTT. 1989

ex art. 45 L. 10-2-1953, n. 02.

IL PRESIDENTE